

Originale

COMUNE di ISSIME

Regione Autonoma Valle d'Aosta



Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 12

L'anno **duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **maggio** con inizio alle ore **venti** e minuti **trenta** nella sala consiliare, si è riunito il **Consiglio comunale** in sessione **straordinaria** e in seduta **pubblica** di **prima** convocazione, convocato dal Sindaco con avviso scritto recapitato a ciascun Consigliere a norma dell'articolo 30 del regolamento del Consiglio comunale. Eseguito l'appello dei Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, si riscontra:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1. MONTANARI Enrico Giuseppe	Sindaco	X	
2. RONCO Andrea	Vice Sindaco	X	
3. ARMANI Marco	Consigliere	X	
4. CONSOL Daniela	Consigliere	X	
5. FAURE RAGANI Roberto	Consigliere	X	
6. GIROD Emanuela	Consigliere	X	
7. LINTY Andrea	Consigliere	X	
8. MANEGLIA Andrea	Consigliere		X
9. PAGANONE Egon Joseph	Consigliere	X	
10. RABAGLIO Stefano	Consigliere	X	
11. RONCO Sara	Consigliere	X	
	Totale:	10	1

Assiste alla adunanza il Segretario LONGIS Marina.

Il SINDACO, Signor MONTANARI Enrico Giuseppe assume la Presidenza della riunione e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sottoindicato, iscritto all'ordine del giorno della odierna adunanza:

“Modifica al Regolamento comunale per la disciplina del canone Patrimoniale di Concessione Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria.”

Oggetto: Modifica al Regolamento comunale per la disciplina del canone Patrimoniale di Concessione Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria.

Il Consiglio comunale

Considerato che l'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce dal 1° gennaio 2021, il canone unico patrimoniale allo scopo di riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Dato atto che tale canone è destinato a sostituire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni.

Rilevato, inoltre, che l'art. 1 commi da 837 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce il canone unico patrimoniale per l'occupazione delle aree mercatali e che tale canone sostituisce oltre la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) anche la TARI.

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 31/05/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Richiamata la norma interpretativa dell'art. 1 comma 831 della Legge 27.12.2019 n. 160 introdotta dall'art. 5 comma 14 quinquies del D.L 21.10.2021 N. 146 convertito in Legge 17.12.2021 n. 215.

Richiamato l'art.5 sexiesdecies del D.L. 30.12.2021 N. 228 convertito in Legge 25.02.2022 n. 15.

Ritenuto di dover adeguare il regolamento vigente alle disposizioni di cui sopra.

Visti:

- ✓ lo Statuto Comunale vigente approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 29.11.2021;
- ✓ il bilancio di previsione pluriennale e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022/2024, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 4.03.2022 e successive variazioni;
- ✓ la L. 30 dicembre 2021, n. 234 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310, in data 31.12.2021, in vigore dal 1° gennaio 2022.

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'articolo 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta".

Con voti unanimi e palesi il Consiglio comunale

DELIBERA

1. Di modificare l'art. 23 del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 31 maggio 2021 come segue:

Art. 23 – Tariffa per le occupazioni permanenti relative a servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui il canone è dovuto, moltiplicata per la tariffa forfetaria prevista per legge per

ciascun utente, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita.

3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete, tra cui rientrano anche le occupazioni effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale, che sono tenute al versamento del canone nell'importo minimo di € 800,00.

4. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

5. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

2. Di approvare il regolamento allegato integrato con le modifiche di cui sopra al fine di agevolarne la lettura.
3. Di dare atto che la nuova articolazione dell'art. 23 entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2022, in conformità a quanto disposto dall'art. 5sexiesdecies D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in L. 25 febbraio 2022 n. 15, nonché dall'art. 151, comma 1 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

---ooOoo---

Il presente verbale è letto, approvato e così sottoscritto:

Il Presidente MONTANARI Enrico Giuseppe _____

Il Segretario LONGIS Marina _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio telematico il 31/05/2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 52 bis, comma 1 della Legge regionale 07.12.1998, n. 54, introdotto dall'articolo 7 della Legge regionale 21.01.2003, n. 3.

Issime, li 31/05/2022

Il Responsabile
RONCO Rosanna

Il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario:

Esprime parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*" e dell'articolo 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*".

Issime, li 31/05/2022

Il Segretario
LONGIS Marina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell'articolo 52 ter della Legge regionale 07.12.1998, n. 54, introdotto dall'articolo 7 della Legge regionale 21.01.2003, n. 3.

Issime, li 31/05/2022

Il Segretario
LONGIS Marina
